



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
UFFICIO VII

**Regolamento del borsista in Italia
a.a. 2016-2017**

Si prega di leggere con attenzione tutte le seguenti indicazioni al fine di una corretta erogazione delle rate della borsa di studio.

- I. Cosa fare all'arrivo in Italia
- II. Cosa fare per ricevere le rate della borsa di studio
- III. Tasse universitarie
- IV. Copertura assicurativa medica
- V. Cosa fare in caso di rinunce alla borsa di studio, interruzione o rientro in patria durante gli studi
- VI. Altre informazioni utili

I. Cosa fare all'arrivo in Italia

Il borsista deve:

- Disporre di risorse finanziarie adeguate per almeno quattro mesi di sostentamento, fino al pagamento della prima rata della borsa, che di norma avverrà non prima del primo trimestre (ad eccezione dei borsisti iscritti presso 'Università in Convenzione', vedi oltre).
- Essere in possesso di:
 - o "Dichiarazione di assegnazione" della borsa di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza.
 - o Lettera di pre-iscrizione all'istituzione italiana prescelta rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza.

Inoltre, il **borsista non-UE** deve:

- o Essere in possesso di visto di ingresso per l'Italia per motivi di studio, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, valido per tutta la durata della borsa.
- o Presentarsi, entro (otto) 8 giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura del luogo dove risiederà nel periodo di studi per richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio, recando con sé:
 - o Passaporto;
 - o "Dichiarazione di assegnazione" della borsa;
 - o Visto di ingresso in Italia;
 - o Lettera di pre-iscrizione all'Università.
- o Se il borsista non-UE arriva in Italia **prima della decorrenza della borsa** dovrà stipulare a sue spese una **copertura assicurativa sanitaria**. La borsa ottenuta garantisce, infatti, una copertura

assicurativa solo a partire dal primo giorno di decorrenza della borsa e comunque mai prima del 1 ottobre 2016 (vedi oltre).

Tutti i borsisti dovranno contattare l'Ufficio Studenti Stranieri dell'Università per acquisire informazioni utili alla permanenza e agli studi in Italia e sulla eventuale esenzione dalle tasse d'iscrizione.

II. Cosa fare per ricevere le rate della borsa di studio

Le modalità di riscossione dipendono dall'Università di destinazione del borsista.

Il MAECI ha infatti sottoscritto apposite Convenzioni con alcune Università italiane al fine di facilitare l'inserimento di studenti stranieri beneficiari di borse di studio, e al fine di snellirne la procedura amministrativa di erogazione (per l'a.a. 2016-2017: Politecnico di Milano; Politecnico di Torino; Università Ca' Foscari di Venezia; Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano; Università degli studi di Torino; Università degli studi di Milano; Università degli studi di Bologna; Università degli studi di Roma Tor Vergata; Università Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria; Università degli studi della Toscana).

I borsisti iscritti presso le 'Università in convenzione' dovranno seguire la procedura indicata al § 2.2

1.1. I borsisti non iscritti presso 'Università in Convenzione' dovranno:

- Aprire un conto corrente bancario o postale in Italia a proprio nome. Il conto può essere anche cointestato (*joint account*) con altre persone.
- **Completare l'apposita sezione "Profilo del borsista"** nel formulario del portale "borse on line" (accessibile con le credenziali – username e password – utilizzate durante la procedura di candidatura).
- Inviare, entro i primi 14 giorni dalla decorrenza della borsa, via email al referente-paese per le borse di studio dell'Ufficio VII della DGSP (vedi elenco alla colonna destra della pagina web http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html) la seguente documentazione:
 1. La 'dichiarazione sostitutiva di certificato di stato di studente', datata e firmata per esteso, utilizzando il modello riportato sul sito MAECI (alla colonna destra della pagina web http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html)
 2. La copia del passaporto con data e firma per esteso (a lato), riportando tutti i nomi presenti sul documento.

o La borsa è pagata con cadenza trimestrale (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre). Le rate saranno accreditate, di regola, non prima della fine di ogni trimestre, e solo dopo che l'università avrà confermato all'Ufficio-VII l'iscrizione del borsista.

o **La mancata presentazione della documentazione necessaria** (dichiarazione di autocertificazione e quanto altro eventualmente richiesto) **nei modi e nei tempi indicati e la mancata frequenza del corso prescelto, comportano la decadenza dal diritto alla borsa di studio.**

Le borse concesse nel periodo ottobre 2016 - settembre 2017 e non corrisposte a vario titolo per cause indipendenti dal MAECI (mancata frequenza, rinuncia o assenza di documentazione probatoria) decadranno definitivamente già a partire dal primo di ottobre dello stesso anno.

2.2 I borsisti iscritti in 'Università in Convenzione'

I borsisti iscritti presso le Università in Convenzione (elencate al punto 2) riceveranno **direttamente dall'Università tutte le somme dovute a titolo di borsa di studio con procedura semplificata ed abbreviata.** Pertanto i borsisti dovranno contattare direttamente le segreterie studenti delle università al

fine di ricevere le adeguate informazioni sulla modalità ed i tempi dei pagamenti. **Non sarà quindi necessario** inviare la 'Dichiarazione sostitutiva di certificato di stato di studente' all'Ufficio VII del MAECI.

III. Tasse Universitarie

Di norma gli assegnatari di borse di studio offerte dal Governo italiano (tramite il MAECI) sono esonerati dal pagamento delle normali tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in accordo con la normativa vigente, art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68:

“3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'Università o dall'Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al Ministero degli Affari Esteri.”

Si segnala, tuttavia, che le Università, nell'ambito della loro autonomia finanziaria e contabile, **possono non accordare tale esenzione.**

Si raccomanda pertanto di acquisire preventivamente le informazioni circa le eventuali tasse e contributi da corrispondere.

IV. Copertura assicurativa medica

I borsisti, per la sola durata della borsa di studio, godranno di un'assicurazione sanitaria per la copertura di eventuali spese per malattie o infortuni.

Sono escluse dalla copertura assicurativa fornita dal MAECI le malattie o infortuni dipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

In ogni caso i dettagli della copertura assicurativa e i recapiti utili sono indicati alla colonna destra della pagina web http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

I borsisti non-UE che per motivi di studio arrivino in Italia prima della decorrenza della borsa o abbiano necessità di rimanervi oltre la sua scadenza dovranno obbligatoriamente stipulare un'assicurazione sanitaria a loro spese. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nei periodi non inclusi nella durata della borsa, sarà rilasciato dalle Questure solo se gli studenti stranieri sono coperti da assicurazione sanitaria.

V. Rinunce alla borsa di studio, interruzione o rientro in patria durante gli studi

In caso di **rinuncia** alla borsa assegnata, il borsista deve trasmettere **immediatamente** una lettera di rinuncia a sua firma **via email** alla Rappresentanza Italiana nel Paese di provenienza e al referente-paese dell'Ufficio VII).

Il borsista è tenuto a frequentare i corsi previsti dall'ordinamento didattico .

Il borsista potrà allontanarsi dall'Italia per curriculari programmi di mobilità promossi dagli atenei, previa preventiva comunicazione al referente-paese dell'Ufficio VII.

Una volta completata la procedura di assegnazione della borsa, **non sarà possibile effettuare alcun cambio di decorrenza e/o di corso e/o di sede.**

Solo nel caso in cui non si attivi il corso prescelto (es. per numero insufficiente di iscrizioni), la Rappresentanza potrà richiedere l'autorizzazione al cambio di corso all'Ufficio VII.

Può capitare che un master o un dottorato non vengano infine attivati o che vengano attivati con ritardi anche notevoli. La borsa verrà erogata solo in caso di attivazione del master o del dottorato e solo per il periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto.

VI. Altre informazioni utili

Recapiti:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DGSP-Ufficio VII

Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma

dgsp7@esteri.it

Elenco referenti-paese alla colonna destra della pagina

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html